



Deliberazione n. 390 del 4 aprile 2024

OGGETTO: Criteri Organizzativi e principi applicativi per l'autorizzazione al trattenimento in servizio ex art.1 comma 164, L. 30.12.2023, n. 213.

L'anno 2024, addì 4 del mese di aprile in Como, nella sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana, il Direttore Generale dott. Luca Filippo Maria Stucchi prende in esame l'argomento in oggetto e delibera quanto segue con l'assistenza del Direttore Amministrativo dott. Giacomo Boscagli, del Direttore Sanitario dr.ssa Brunella Mazzei e del Direttore Sociosanitario ing. Maurizio Morlotti

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, recante *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"*;

Visto il D.Lgs. 30.03.2024, n. 165 recante *"Norme generali sull'ordinamento del al voro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

Richiamato il vigente CCNL per il personale dirigenziale dell'AREA Sanità - sottoscritto in data 23 gennaio 2024 - unitamente alle disposizioni contrattuali previgenti e ad oggi non disapplicate, e quindi, tuttora in vigore;

Richiamate le vigenti disposizioni normative in materia di previdenza e quiescenza, ed in particolare:

- la Legge 08.08.1995, n. 335 recante *"Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare"*;
- la Legge 23.12.1994, n. 724, art. 11;
- La legge 23 agosto 2004, n. 243;
- La Legge 24.12.2007, n. 247;

Visto l'art. 12 del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30.07.2010, n. 122

Richiamato il D.L. 31.08.2013, n. 101, art. 2, comma 5, convertito con legge 30.10.2013, n. 125, che testualmente dispone *"L'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione."*

Visto il D.L. 24.06.2014, n. 90, art. 1, il quale ha statuito che *"Sono abrogati l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'articolo 72, commi 8, 9, 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122."*

Richiamato il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, art. 15 *nonies* recante *"Limite massimo di età per il personale della dirigenza medica e per la cessazione dei rapporti convenzionali"* che al comma 1 prevede *"1. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario"*

nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti. E' abrogata la legge 19 febbraio 1991, n. 50, fatto salvo il diritto a rimanere in servizio per coloro i quali hanno già ottenuto il beneficio."

Preso atto che la Legge 30.12.2023, n. 123, all'art. 1 comma 164 ha statuito che "... omissis ... i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale nonché gli infermieri del Servizio sanitario nazionale possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età."

Tenuto conto che il trattenimento previsto dalla disposizione summenzionata si inserisce nel quadro degli interventi normativi volti a contenere la carenza di medici specialisti nell'ambito delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale con la precipua finalità di garantire la corretta erogazione dei livelli essenziali di assistenza;

Constatato che per il raggiungimento dei fini summenzionati il legislatore ha inteso riservare in capo agli Aziende l'esercizio di un potere discrezionale;

Ritenuto opportuno, quindi, individuare dei criteri organizzativi e dei principi applicativi destinati a disciplinare l'esercizio dell'attività discrezionale dell'ASST Lariana, in merito alle valutazioni delle domande di autorizzazione al trattenimento ex Legge 123/2023, at.1, comma 164, al fine di garantire il corretto esercizio del potere discrezionale ed il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed imparzialità;

Valutato, conseguentemente, di individuare di seguito i criteri generali cui l'Azienda farà ricorso ai fini delle valutazioni delle domande di trattenimento:

- 1) ridimensionamento e revisione degli assetti organizzativi, mediante compensazione e concentrazione delle attività e dei servizi con l'obiettivo di una distribuzione razionale delle risorse e delle competenze;
- 2) efficientamento dell'attività attraverso una equilibrata definizione del proprio fabbisogno;
- 3) Riorganizzazioni o ristrutturazioni derivanti da programmi aziendali/regionali, da piani di rientro o dalla particolare situazione economico finanziaria dell'Azienda;
- 4) grado di fungibilità dei profili dirigenziali o della professionalità specifica posseduta;
- 5) attuazione di piani di ricambio generazionale per meglio rispondere ai processi di innovazione, metodologica, tecnologica ed organizzativo professionale;

Ritenuto, altresì, di individuare di seguito, nell'ambito dei criteri generali sopra indicati, i seguenti ulteriori elementi di valutazione che, singolarmente e/o in concorso tra loro, contribuiscono a determinare la volontà dell'Azienda in ordine:

- all'accoglimento delle istanze di trattenimento,
 - professionalità sopra la media, unicità e specificità delle competenze possedute, difficilmente sostituibili nel medio periodo, tenuto conto dell'interesse dell'Azienda di meglio rispondere ad esigenze di innovazioni metodologiche, tecnologiche, organizzative e professionale;
 - possesso di discipline specialistiche rientranti nelle aree per le quali si manifesta in modo sostanziale la difficoltà di reclutamento, quali a mero titolo di esempio si citano quelle dell'area dell'emergenza e della salute mentale;
 - parere favorevole, motivato, del Responsabile/Direttore della Strutture di afferenza;
- al non accoglimento delle istanze di trattenimento,
 - fungibilità della professionalità del profilo dirigenziale e/o del ruolo ricoperto;

- titolarità di incarico di Direzione di struttura complessa, in considerazione del fatto che per detti ruoli non si registrano criticità in ordine alla copertura dei posti;
- presenza, presso la struttura di afferenza del richiedente, di risorse umane egualmente capaci che consentano, comunque, il regolare ed ordinato prosieguo delle attività istituzionali;
- pregresso scarso rendimento espresso dal richiedente, opportunamente documentato;
- procedimenti disciplinari in corso e/o già conclusi con l'irrogazione di sanzione disciplinare a carico del richiedente;
- parere sfavorevole, motivato, del Responsabile/Direttore della Struttura di afferenza;

Ritenuto, inoltre, che al fine di consentire un'approfondita istruttoria e valutazione, la predetta istanza di trattenimento ex Legge 123/2023, at.1, comma 164, deve essere presentata nel termine perentorio di 90 gg prima della prevista data di collocamento a riposo;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario;

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di individuare dei criteri organizzativi e dei principi applicativi destinati a disciplinare l'esercizio dell'attività discrezionale dell'ASST Lariana, in merito alle valutazioni delle domande di autorizzazione al trattenimento ex Legge 123/2023, at.1, comma 164, al fine di garantire il corretto esercizio del potere discrezionale ed il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed imparzialità ;
2. di individuare di seguito i criteri generali cui l'Azienda farà ricorso ai fini delle valutazioni delle domande di trattenimento:
 - a. ridimensionamento e revisione degli assetti organizzativi, mediante compensazione e concentrazione delle attività e dei servizi con l'obiettivo di una distribuzione razionale delle risorse e delle competenze;
 - b. efficientamento dell'attività attraverso una equilibrata definizione del proprio fabbisogno;
 - c. Riorganizzazioni o ristrutturazioni derivanti da programmi aziendali/regionali, da piani di rientro o dalla particolare situazione economico finanziaria dell'Azienda;
 - d. grado di fungibilità dei profili dirigenziali o della professionalità specifica posseduta;
 - e. attuazione di piani di ricambio generazionale per meglio rispondere ai processi di innovazione, metodologica, tecnologica ed organizzativo professionale;
3. di individuare di seguito, nell'ambito dei criteri generali sopra indicati, i seguenti ulteriori elementi di valutazione che, singolarmente e/o in concorso tra loro, contribuiscono a determinare la volontà dell'Azienda in ordine:
 - all'accoglimento delle istanze di trattenimento,
 - professionalità sopra la media, unicità e specificità delle competenze possedute, difficilmente sostituibili nel medio periodo, tenuto conto dell'interesse dell'Azienda di meglio rispondere ad esigenze di innovazioni metodologiche, tecnologiche, organizzative e professionale;
 - possesso di discipline specialistiche rientranti nelle aree per le quali si manifesta in modo sostanziale la difficoltà di reclutamento, quali a mero titolo di esempio si citano quelle dell'area dell'emergenza e della salute mentale;
 - parere favorevole, motivato, del Responsabile/Direttore della Struttura di afferenza;
 - al non accoglimento delle istanze di trattenimento,

- fungibilità della professionalità del profilo dirigenziale e/o del ruolo ricoperto;
 - titolarità di incarico di Direzione di struttura complessa, in considerazione del fatto che per detti ruoli non si registrano criticità in ordine alla copertura dei posti;
 - presenza, presso la struttura di afferenza del richiedente, di risorse umane egualmente capaci che consentano, comunque, il regolare ed ordinato prosieguo delle attività istituzionali;
 - pregresso scarso rendimento espresso dal richiedente, opportunamente documentato;
 - procedimenti disciplinari in corso e/o già conclusi con l'irrogazione di sanzione disciplinare a carico del richiedente;
 - parere sfavorevole, motivato, del Responsabile/Direttore della Struttura di afferenza;
 -
4. di disporre, che al fine di consentire un'approfondita istruttoria e valutazione, la predetta istanza di trattenimento ex Legge 123/2023, at.1, comma 164, deve essere presentata nel termine perentorio di 90 gg prima della prevista data di collocamento a riposo
5. di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri a carico del Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2024;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to dott. Giacomo Boscagli

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to dr.ssa Brunella Mazzei

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
f.to ing. Maurizio Morlotti

IL DIRETTORE GENERALE
f.to dott. Luca Filippo Maria Stucchi

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è conservato digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como dai quali il presente è estratto

Responsabile del procedimento: dott.ssa Cinzia Volonterio
Responsabile per l'istruttoria: avv. Enza Cozza